



COMUNE DI SCILLA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORIGINALE ☐
COPIA ☒

DELIBERAZIONE N. 94 DEL 22.11.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DI

|| GIUNTA COMUNALE |_X_| CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	Approvazione Regolamento dell'Armamento della Polizia Locale
----------	--

L'anno **duemilaventitre** addì Ventidue del mese di Novembre alle ore **15.00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle seguenti persone:

NOME E COGNOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Antonia Maria Grazia Surace	Commissario	X	
Antonella Regio	Commissario	X	
Carla Fragomeni	Commissario	X	

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonia Criaco

Il Presidente della Commissione straordinaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i prescritti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267, riportati in calce, come di seguito discriminati:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE**, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Premesso:

- che il Regolamento dell'armamento della polizia locale rappresenta uno strumento di vitale importanza per un settore particolarmente delicato della struttura burocratica comunale soggetto a specifica legislazione nazionale e regionale;
- che occorre rinnovare la suddetta normazione regolamentare particolarmente datata e non conforme alla legge regionale vigente, onde adempiere ad uno specifico obbligo legislativo;
- che la Polizia Locale di Scilla svolge tutti i servizi e le funzioni previsti dalla Legge 65/86 sul territorio comunale anche in orario serale e notturno ivi inclusi quelli ausiliari di pubblica sicurezza;
- che onde garantire la sicurezza del personale, necessita dotare gli appartenenti alla Servizio di Polizia Locale delle armi previsti dal Decreto Ministeriale n. 145/87 nonché di ulteriori strumenti di autotutela previsti dalle normative vigenti;
- che l'approvazione del nuovo regolamento in materia di armamento della Polizia ;Locale impatta un' ineludibile necessità di adeguare l'esercizio della funzione di polizia municipale ed amministrativa locale, nonché ogni altra funzione in materia attribuita al Comune dalla Legge 65/86 e dalla Legge Regionale 15/2018 e relativi regolamenti attuativi;
- Considerata la necessità di provvedere in merito, in virtù di quanto sopra argomentato;
- visto il D. Lgs 267/00, Testo unico ordinamento enti locali;
- visto il D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, (Nuovo Codice della Strada) ;
- visto il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1995;
- vista la Legge 65/86, Legge quadro sulla Polizia Municipale;
- la Legge Regionale Calabria n. 15/2018;
- il Decreto Ministeriale n. 145 del 1987;

Dato atto che l'allegato regolamento, composto da n. 15 articoli, è stato redatto dal servizio di vigilanza, ed è conforme alle normative di legge vigente, oltre che alla normazione secondaria in materia;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare il **REGOLAMENTO PER L'ARMAMENTO DI POLIZIA LOCALE** in allegato sub A alla presente proposta di deliberazione, del quale si attesta sin d'ora la regolarità tecnica;
2. di dare esplicitamente atto che mediante la presente deliberazione vengono esplicitamente abrogati tutti gli atti regolamentari adottati dall'Ente in materia;
3. di dichiarare, stante l'urgenza, la presente deliberazione, immediatamente esecutiva.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA *Con i poteri del Consiglio Comunale*

Vista la proposta di deliberazione per come sopra indicata;

Acquisito i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi

OK

COMUNE DI SCILLA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO
CALABRIA

REGOLAMENTO DELL'ARMAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

INDICE

Art. 1	Campo di applicazione
Art. 2	Numero e tipologia delle armi in dotazione
Art. 3	Assegnazione dell'arma
Art. 4	Requisiti psico-fisici per l'assegnazione delle armi
Art. 5	Consegna delle armi e munizioni
Art. 6	Consegnatario e sub-consegnatario
Art. 7	Doveri del consegnatario
Art. 8	Doveri dell'assegnatario
Art. 9	Custodia delle armi
Art. 10	Servizi di rappresentanza
Art. 11	Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
Art. 12	Addestramento al tiro
Art. 13	Rinvio a Leggi e Regolamenti
Art. 14	Norme transitorie
Art. 15	Entrata in vigore e norme finali

Art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione del D.M. n. 145 del 04.03.1987, disciplina le dotazioni delle armi degli appartenenti alla Polizia Locale, fatte salve le disposizioni della Legge n. 65 del 7.03.1986 e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.
2. I servizi armati possono essere eseguiti in ogni caso solo dagli appartenenti alla Polizia Locale in possesso della qualifica di agenti di pubblica sicurezza.
3. L'armamento è adeguato e proporzionato all'esigenza di difesa personale, in relazione al tipo di servizio prestato.

Art. 2 - Numero e tipologia delle armi e dei dispositivi di protezione individuale in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi corte in dotazione al Servizio di Polizia Locale equivale al numero degli addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, aumentato del 5% per dotazione di riserva.
2. L'arma in dotazione personale agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola semiautomatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti fra quelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
3. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate, si adottano i provvedimenti di cui al capo 3°, art. 12 e seguenti del D.M. 4.03.1987 n. 145.
4. E' prevista la dotazione di due sciabole. Le sciabole vengono assegnate in via occasionale agli addetti del Servizio di Polizia Locale in possesso della qualifica di agente di Pubblica Sicurezza. Una sciabola è destinata agli ufficiali, l'altra agli agenti.
5. E', infine, prevista la dotazione di un'arma lunga comune da sparo. L'arma lunga viene assegnata in via occasionale agli addetti del Servizio in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza per i servizi di polizia rurale.
6. Costituiscono altresì dotazione individuale del personale, lo spray anti-aggressione al peperoncino, le manette ed il bastone distanziatore.

Art. 3 - Assegnazione dell'arma

1. Gli addetti di cui all'art. 1, che espletano servizi muniti dell'arma in dotazione, indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.
2. L'assegnazione dell'arma è disposta, dal Sindaco, in via continuativa.
3. In via generale, le armi ed i dispositivi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3, vengono assegnate in via continuativa, per un periodo di tempo determinato. L'assegnazione dell'arma sarà disposta dal Sindaco con provvedimento dal quale dovranno rilevarsi:
 - a. le generalità complete dell'Agente;
 - b. gli estremi del provvedimento prefettizio di conferimento della qualifica di Agente di pubblica sicurezza;
 - c. la descrizione dell'arma (tipo, modello, calibro, matricola, ecc.);
 - d. la descrizione del munizionamento.
4. Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé. Al momento della consegna ne sarà fatta annotazione, con sottoscrizione per ricevuta, in calce allo stesso provvedimento.
5. Annualmente il Sindaco, con apposito provvedimento, che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco degli assegnatari.

6. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente, a norma di legge, il porto della medesima senza licenza anche fuori dell'orario di servizio nel territorio comunale, nonché dal luogo di servizio al domicilio, ancorché fuori del comune di appartenenza, e viceversa.
7. Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della Legge 07.03.1986 n. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi con l'arma, nonché nei casi in cui egli sia autorizzato a portare l'arma anche fuori dal servizio, questa è portata in modo non visibile.
8. Il Sindaco può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero, previo atto di accertamento, siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.
9. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente consegnata allorché viene meno la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione o dal Prefetto.
10. Le sciabole di cui all'articolo 2, comma 4, possono essere portate per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
11. L'arma lunga comune da sparo di cui all'articolo 2, comma 5 può essere portata per i soli servizi di polizia rurale.

Art. 4 - Requisiti psico-fisici per l'assegnazione delle armi

1. I requisiti visivi per l'assegnazione dell'arma sono:
 - 1.1. soggetti con visione binoculare:
 - 1.1.1. visus naturale minimo: 1/10 per ciascun occhio;
 - 1.1.2. visus corretto: 10/10 complessivi;
 - 1.1.3. è ammessa correzione con lenti sferiche positive fino a 5 diottrie e negative fino a 10 diottrie; l'eventuale differenza tra gli occhi non deve essere superiore a 3 diottrie per l'ipermetropia e a 5 diottrie per la miopia. Per correzione si intende la correzione totale. Per quanto concerne la correzione dell'astigmatismo, non sono ammessi vizi di refrazione superiori alle 3 diottrie per l'astigmatismo miopico, alle 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico e alle 4 diottrie per l'astigmatismo misto;
 - 1.1.4. senso cromatico sufficiente con percezione dei colori fondamentali, accertabile con il test delle matassine colorate;
2. I requisiti uditivi per l'assegnazione dell'arma sono:
 - 2.1. soglia uditiva non superiore a 30dB nell'orecchio migliore, (come soglia si intende il valore medio della soglia audiometrica espressa in dB HL per via aerea alle frequenze di 500, 1000, 2000 Hz) o, in alternativa, percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di sei metri di distanza complessivamente; tale requisito può essere raggiunto anche con l'utilizzo di protesi acustiche adeguate;
3. Assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza o che abbiano ripercussioni invalidanti di carattere motorio, statico e/o dinamico. Non possono essere dichiarati idonei i soggetti che hanno sofferto negli ultimi due anni di crisi comiziali;
4. Assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce, altresì, causa di non idoneità l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o psicofarmaci.
5. L'accertamento dei requisiti psicofisici è effettuato da distretti sanitari dell'Asp o dal medico del lavoro individuato dall'Amministrazione comunale.
6. Il medico certificatore prescriverà tutti gli ulteriori specifici accertamenti che riterrà

necessari, da effettuarsi presso strutture sanitarie pubbliche.

7. Periodicamente il personale assegnatario dell'arma è sottoposto a revisione dei requisiti psico-fisici.
8. Le spese per accertare i requisiti psico-fisici degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono a carico dell'Amministrazione comunale.

Art. 5 - Consegna delle armi e delle munizioni.

1. Il Servizio di Polizia Locale deve essere dotato del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore.
2. I movimenti del prelevamento e versamento delle armi di scorta e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro, le cui pagine numerate devono essere preventivamente vistate dal Comandante/Responsabile e vidimate dall'autorità di P.S.
3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale aventi la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, al momento di ricevere in dotazione l'arma ed il relativo munizionamento, dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro sul quale dovranno essere annotate anche le riconsegne.
4. Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti, dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Art. 6 - Consegnatari delle armi

1. Il Comandante/Responsabile del Servizio di Polizia Locale riveste le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni assegnate e di custode di quelle non assegnate.
2. Con proprio provvedimento motivato il Sindaco può nominare consegnatari delle armi e delle munizioni anche altri appartenenti al Servizio di Polizia Locale; tale provvedimento deve essere comunicato al Prefetto. Non possono essere nominati consegnatari coloro ai quali non è riconosciuta la qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

Art. 7 - Doveri del consegnatario

1. Il consegnatario cura, con la massima diligenza:
 - a. la custodia e consegna delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi a lui affidate ai sensi degli articoli precedenti;
 - b. l'effettuazione dei controlli;
 - c. la verifica dei registri e della documentazione;
 - d. la scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 8 - Doveri dell'assegnatario

1. L'operatore di Polizia Locale cui è assegnata l'arma, deve:
 - a. verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
 - b. custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c. applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;
 - d. mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle

esercitazioni di tiro;

e. riporre sempre l'arma scarica;

f. depositare le munizioni in un vano diverso da quello dell'arma con le stesse precauzioni;

g. far annotare sull'apposito registro i movimenti della propria arma e delle munizioni.

Art. 9 - Custodia delle armi

1. Le armi non assegnate o assegnate in via non continuativa, saranno custodite all'interno di un armadio corazzato con serratura di tipo cassaforte, collocato all'interno dei locali del Servizio di Polizia Locale, in vani ubicati in modo da controllare gli accessi.

2. Tutti i movimenti delle armi e delle munizioni sono annotate su apposito registro con pagine numerate, a cura del consegnatario delle armi.

3. L'autorità di P.S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere le misure necessarie indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblica.

4. L'accesso al locale dove è installato l'armadio corazzato è consentito al consegnatario.

Art. 10 - Servizi di rappresentanza

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espletati fuori dal territorio del Comune di appartenenza, sono di massima, svolti senza armi, eccezion fatta per le sciabole.

2. Agli addetti del Servizio di Polizia Locale cui la sciabola viene occasionalmente assegnata, è consentito il porto della stessa nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza.

Art. 11 - Servizi espletati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto

1. I servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati, di massima, con armi; il Sindaco del comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986 n. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in suo supporto, sia composto da addetti in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, che effettuino il servizio in uniforme e muniti di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio, ai fini della sicurezza personale.

2. Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio, sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate.

3. Nei casi previsti dall'art. 10 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto territorialmente competente e al Prefetto della Provincia di appartenenza, per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio dell'ente di appartenenza, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 12 - Addestramento al tiro

1. Gli addetti alla Polizia Locale, che rivestono la qualifica di Agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.
2. A tal fine i Comuni, nel quadro dei programmi di addestramento e formazione disposti dalle Regioni, possono stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati, nell'ambito territoriale del Comune o di Comuni limitrofi, ovvero possono costituire propri poligoni da tiro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per la costituzione ed il funzionamento delle sezioni del tiro a segno nazionale.
3. Nei poligoni appositamente costituiti ai sensi del comma precedente, possono effettuare esercitazioni o corsi di tiro esclusivamente gli addetti alla Polizia Locale.
4. Oltre a quanto previsto dalla Legge 28 maggio 1981, n. 286, contenente disposizioni per la iscrizione alle sezioni del tiro a segno nazionale, il Sindaco e il Comandante/Responsabile possono disporre le ripetizioni dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per gli addetti alla Polizia Locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.
5. I corsi di tiro effettuati presso poligoni di enti o comandi dello Stato, o presso poligoni appositamente costituiti per la Polizia Locale, sono equivalenti a tutti gli effettiai corsi delle sezioni del tiro a segno nazionale.
6. I provvedimenti e le convenzioni adottate ai sensi dei precedenti commi sono comunicati al Prefetto.

Art. 13 - Rinvio a Leggi e Regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 07.03.1986, n. 65, della L.R. n. 15 del 2018, , del D.M. 04.03.1987, n. 145, della Legge 18.04.1975, n. 110, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modificazioni, ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 14 - Norme transitorie

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale già assegnatario dell'arma deve essere sottoposto alla verifica dei requisiti psico-fisici stabiliti dall'art. 4.

Art. 15 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M.I. 04.03.1987, n. 145 sarà comunicato al Prefetto ed al Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 11 della Legge 07.03.1986, n. 65.



DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 94 DEL 22.11.2023

Con i poteri della

☐ GIUNTA COMUNALE
☒ CONSIGLIO COMUNALE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

F.TO Dott.ssa Antonia Maria Grazia Surace

F.TO Dott.ssa Carla Fragomeni

F.TO Dott.ssa Antonella Regio

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

F.to Dott.ssa Annunziata B. Latella

PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE

F.to dott. Giovanni Pittari

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo on line ai sensi della legge n°69 del 18.06.2009 art.32 del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lvo n°267/2000)

Scilla, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

- La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Scilla, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, ai sensi dell'art 124 del D.Lgs n°267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134 dello stesso D.Lgs n°267/2000.

Scilla, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Antonia Criaco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Scilla, _____ 19/11/2023

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Antonia Criaco